

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI NON
AVENTI SCOPO DI LUCRO**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del
19/03/2012

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a sostegno di iniziative aventi finalità culturali, sociali, ricreative e turistiche.

I contributi, di qualunque genere, ad enti, associazioni od altri organismi privati, sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli Statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.

L'erogazioni di sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche sono disciplinate da specifiche norme di legge e da appositi regolamenti comunali.

Art. 2 - Finalità

Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, favorisce, anche mediante la concessione di contributi e altri vantaggi economici, le iniziative di Enti, Istituti, Associazioni, Comitati e soggetti privati volte a:

- Promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità
- incrementare lo sviluppo culturale, economico, educativo, sociale e turistico di SAN SPERATE;
- promuovere manifestazioni ricreative, espositive e del tempo libero;
- valorizzare e salvaguardare le tradizioni storiche, culturali e civili della propria comunità;
- sostenere attività, iniziative e progetti che possano avere ricaduta positiva sullo sviluppo economico del Paese Museo.

Il Comune può concedere, inoltre, contributi e sovvenzioni a soggetti che promuovono attività di carattere umanitario e per l'affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace e della solidarietà tra i popoli.

Art. 3 - Definizioni

Ai soli fini del presente regolamento:

- per "**concessione di contributi**" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, ricreativi, turistici, ecc.;
- per "**attribuzione di vantaggi economici**" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente senza corrispettivo. Sono da ricomprendere

in questa voce anche i "patrocini" senza concessioni di denaro.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

L'erogazione di contributi e vantaggi economici di cui al presente regolamento è accordata soltanto a favore di istituzioni, comitati, associazioni e enti, che operino nel settore culturale, sociale, ricreativo e turistico e del tempo libero e che non perseguano scopi di lucro.

Sono esclusi dalla presente disciplina:

- a) i contributi ad enti, istituzioni, comitati, associazioni cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
- b) i contributi la cui esistenza e i criteri del relativo ammontare sono determinati da una disciplina specifica.

Art. 5 - Modalità degli interventi

I contributi di cui al precedente art. 3 possono essere finalizzati:

1. a sostenere specifiche attività, iniziative o progetti;
2. al sostegno di soggetti che per i loro scopi statutari e sociali svolgono continuativamente attività di interesse della collettività.

I soggetti beneficiari dei contributi non assumono alcun obbligo di controprestazione.

In ogni caso il fine per il quale il contributo è richiesto dovrà essere specifico e determinato nonché rispondente agli interessi della collettività.

E' fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma se non hanno oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge, dal presente regolamento o dallo Statuto dell'Ente richiedente.

Art. 6 - Albo dei beneficiari

Il Comune pubblica, non oltre il 30 aprile di ogni anno, l'albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi e altri vantaggi economici nel corso dell'anno precedente. Tale Albo è aggiornato ogni anno e contiene i nominativi dei soggetti beneficiari e l'ammontare dei contributi o degli altri vantaggi economici concessi.

Art. 7 - Termini e modalità della domanda e documentazione

necessaria

Chi intende accedere ai contributi o alle altre forme di vantaggio previste dal presente regolamento deve rivolgere apposita istanza indirizzata al Sindaco del Comune secondo lo schema predisposto dal Comune.

Nell'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere chiaramente specificato:

- Generalità del soggetto (ente, associazione, ecc.) richiedente: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA, natura giuridica e finalità;
- generalità del legale rappresentante dell'ente, associazione, ecc.;
- Indicazione del nominativo della persona incaricata di quietanzare per conto del soggetto richiedente o, in alternativa, gli estremi del conto corrente del soggetto richiedente;
- espressa accettazione delle norme del presente regolamento;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973;
- dichiarazione che l'ente o associazione non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico-organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 2/5/74 n. 195 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n.659.

Alla richiesta di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- Copia dello statuto o atto costitutivo ove non sia già depositato presso il Comune;
- Copia del bilancio di previsione e copia del rendiconto del precedente esercizio;
- Elenco dettagliato degli spazi, strutture e dei servizi comunali, se necessario;
- In caso di richiesta di **contributo finalizzato a specifiche attività**, iniziative o progetti, deve essere allegato alla domanda il programma dell'iniziativa o la relazione descrittiva dell'attività per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento e della relativa previsione di spesa, nonché di eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima;
oppure,
- In caso di richiesta di **contributo finalizzato al sostegno di soggetti** che per i loro scopi statuari e sociali svolgono continuativamente attività di interesse della collettività, deve essere allegato il programma complessivo delle attività svolte con l'indicazione di quella/e che assume/assumono un

interesse generale per la comunità.

Il Comune potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento costituisce condizione necessaria per la concessione dei contributi da parte del Comune.

La regolarità delle richieste e l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti amministrativi relativi alle iniziative.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

Art. 8 - Termini e modalità per la concessione

La Giunta comunale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio annuale, stabilisce con apposita deliberazione i criteri e gli indirizzi in base ai quali, per l'anno di competenza, saranno riconosciuti e concessi i contributi di cui al presente regolamento, sulla base delle risorse finanziarie quantificate nel bilancio approvato.

Sulla base di tali criteri ed indirizzi, il Responsabile dell'Area Giuridica procederà alla relativa diffusione mediante appositi bandi, da pubblicarsi sul sito internet e all'Albo del Comune, con indicazione delle risorse previste e del termine di presentazione della domanda.

Ricevute le istanze documentate, il suddetto Responsabile di Servizio curerà l'istruttoria al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente regolamento e dal bando.

Ultimata l'istruttoria, sarà presentata alla Giunta Municipale la proposta di delibera per il riconoscimento e la concessione dei finanziamenti richiesti.

Nella proposta di delibera di cui al precedente comma dovranno essere indicate le domande escluse ed i rispettivi motivi di esclusione.

La Giunta Municipale, dopo il ricevimento della proposta di delibera, prende atto della stessa decidendo, nei limiti delle disponibilità di spesa prevista in bilancio, la misura del contributo da concedersi ad ogni richiedente ammesso a contribuzione.

A seguito dell'avvenuta comunicazione dell'ammissione a contributo e della misura dello stesso, il soggetto interessato, effettua l'iniziativa o la manifestazione per la quale ha richiesto il contributo.

I soggetti che hanno ottenuto contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative o progetti sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dalla conclusione

dell'iniziativa, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 403/98, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione beneficiaria, dalla quale risulti la rendicontazione delle spese sostenute, nonché una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento dell'iniziativa o manifestazione ed i risultati conseguiti.

I soggetti che hanno ottenuto contributi per i loro scopi statutari e sociali sono tenuti a presentare al Comune una relazione a consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente con specifica indicazione di quella/e iniziativa/e che hanno avuto un interesse generale per la comunità.

Il contributo accordato sarà erogato in un'unica soluzione successivamente alla presentazione della rendicontazione e della documentazione indicata nei precedenti commi.

L'Amministrazione Comunale può prevedere l'erogazione del contributo in due soluzioni: acconto del 20% del contributo all'atto della comunicazione al beneficiario dell'ammissione a contributo e saldo 80% successivamente alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e della documentazione allegata.

Nel caso in cui la mancata presentazione del rendiconto si protragga senza giustificato motivo oltre 120 giorni, il contributo non sarà erogato e il beneficiario non potrà accedere a ulteriori contributi per i due anni successivi. Previa diffida ad adempiere, il responsabile del servizio competente procederà al recupero coattivo dell'eventuale anticipazione corrisposta.

In caso di mancato svolgimento dell'evento per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida ad adempiere, il responsabile del settore competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.

Nel caso in cui l'intervento contributivo sia già previsto nel competente P.E.G., con l'indicazione del soggetto beneficiario e la misura dell'intervento medesimo, il Responsabile del servizio provvedere alla concessione del contributo direttamente mediante apposita determinazione.

La Giunta Municipale può concedere contributi o sovvenzioni derogando dai termini e dalle modalità sopra indicate, ove sussistano condizioni particolari o straordinari motivi di urgenza.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Si applicano, laddove compatibili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

Articolo 10 - Esclusione di responsabilità

L'intervento del Comune si concretizza esclusivamente sul piano contributivo e/o l'affidamento temporaneo di impianti, strutture o attrezzature comunali.

L'affidamento temporaneo di impianti e attrezzature sportive e dei beni immobili di proprietà comunale è disciplinato da apposito regolamento comunale.

Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo e non si assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione per tutto quanto è prescritto dalle leggi in vigore.

Art. 11 - Trattamento fiscale

Ai contributi erogati in denaro si applica, se dovuta, all'atto della erogazione la ritenuta fiscale prevista dall'art. 28 del DPR 29/09/1973 n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 - Norma di rinvio

Le norme del presente regolamento non si applicano:

- per i contributi che il Comune eroga a soggetti nella propria qualità di socio; in tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite negli atti sociali;
- per i contributi o altre forme di sussidio disposti da altri soggetti della Pubblica Amministrazione tramite trasferimenti al Comune;
- ai contributi di natura socio-assistenziale;
- ai contributi erogati a favore delle Associazioni/Società sportive per finalità sportiva.

Art. 13 - Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Da tale data si intendono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari precedenti in contrasto con il

presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi dello Stato, alle normative regionali di settore.